

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1192

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati de' COCCI e CICCARDINI

*Presentata il 13 marzo 1969*

**Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, mutilati di guerra o per servizio, vedove ed orfani di guerra o per servizio**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Allo scopo di disporre una doverosa riparazione nei confronti di quei dipendenti civili dello Stato ex combattenti o mutilati, i quali, proprio a causa del dovere compiuto al servizio del paese, avevano subito notevoli danni agli effetti della carriera, la Camera dei deputati, nel corso della III e della IV legislatura, affrontò — senza per altro poter giungere alla sua conclusione — il problema della emanazione di particolari norme intese a ristabilire per queste categorie condizioni di parità rispetto agli altri pubblici dipendenti.

Tutti i colleghi certamente ricordano come a tale fine, nel settembre 1967, un comitato ristretto sedente presso la I Commissione della Camera, dopo vari mesi di studio, abbia elaborato, sulla scorta di sedici proposte di legge, presentate ad iniziativa di appartenenti a tutti i gruppi parlamentari, un testo unificato, che teneva conto anche delle osservazioni dei rappresentanti della pubblica amministrazione, soprattutto in ordine agli oneri finanziari da esso derivanti, e a cui non era mancata, in quella sede, l'adesione del Governo. Si giunge così, in data 29 novembre 1967, all'approvazione del testo da parte della Commissione affari costituzionali riunita in sede legislativa, ed alla conseguente trasmissione del provvedimento al Senato.

Presso tale ramo del Parlamento, però, come tutti ricordano, una sospensione dell'esame ed il sopraggiunto scioglimento delle Camere impedirono la definitiva approvazione di quelle norme, lungamente attese dalle categorie interessate.

È pertanto ora doveroso mantenere l'impegno assunto all'atto del rinvio, riprendendo in considerazione il problema con la maggiore possibile sollecitudine, ed a tale scopo sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge, il cui testo fu già condiviso da tutti i settori politici del Parlamento.

Una sola norma aggiunta abbiamo ritenuto indispensabile apportare: l'esplicito inserimento tra i beneficiari delle norme in esame degli invalidi per servizio e degli orfani e delle vedove dei caduti per servizio. Occorre infatti ricordare che con legge 15 luglio 1950 (articolo 1) e con successiva legge 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5), i mutilati e gli invalidi per servizio ed i familiari dei caduti per servizio sono stati parificati rispettivamente ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai familiari dei caduti in guerra. Inoltre, il Consiglio di Stato, con decisione del 26 maggio 1959, n. 10, ha affermato il principio che tutti i benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra — anche se previsti da norme emanate successivamente all'entrata in vigore della

citata legge n. 539 — devono ritenersi estesi agli invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Non vi è dubbio che la parità di diritti fra le due categorie risulta affermata in modo inequivocabile. Tuttavia si reputa opportuno, ad evitare interpretazioni restrittive e conse-

guenti ricorsi, una precisazione anche formale al riguardo.

Confidiamo, onorevoli colleghi, che, in coerenza con quanto deliberato nella precedente legislatura, vorrete dare la vostra approvazione alla proposta che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata che, in quanto ex combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni con riserva di anzianità e non fruiscano di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

### ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero

una sola volta a nel limite del dieci per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento sia della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

### ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti per la par-

tecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto » possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

#### ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra o per causa di servizio, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi

di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

**ART. 6.**

Le norme della presente legge sono applicabili anche agli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, dipendenti dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.